



COMUNE
di
SAN MAURO CASTELVERDE
PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE
condono tributi locali

Il presente Regolamento consta di n.10 articoli. E' stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N.11 del 02 aprile 2003, pubblicato dal 13.04.2003 al 28.04.2004, esecutivo il 23.04.2003

Art. - 1-

Oggetto del condono

Con il presente atto, il Comune di San Mauro Castelverde, intende consentire agli utenti dei servizi per i quali va corrisposto il tributo di propria esclusiva competenza, di avvalersi delle seguenti agevolazioni o esenzioni, al fine di definire, in breve tempo, la posizione debitoria nei confronti di questo Ente.

Art. - 2 -

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 289 del 27/12/2002 e con le forme di cui all'art. 52 del D.lgs 15/12/97, n° 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2002, in materia di imposta comunale sugli immobili e dalla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
3. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.

Art. - 3 -

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di I.C.I.

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31/12/2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.lgs n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta e ai quali, alla data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del D.lgs n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998,1999,2000,2001,2002, con il versamento del tributo o del maggior tributo ridotto del 25%, senza irrogazioni di sanzioni e senza applicazione di interessi.
2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4 D.Lgs n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali alla data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 11, comma 1, del citato D.lgs 504/92, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 1998,1999,2000,2001,2002, con il versamento del 75% del tributo o per la differenza senza irrogazioni delle sanzioni e senza applicazione di interessi.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 i soggetti interessati devono presentare a questo Ente a pena di decadenza, entro e non oltre il 30/9/2003 apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità 1998,1999,2000,2001,2002.

4. La predetta istanza dovrà essere inoltrata al Comune a mezzo raccomandata A.R. o direttamente all'ufficio protocollo del Comune entro e non oltre il 30/9/2003.
5. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4 del D.lgs n. 504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ridotta del 25%, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Art. - 4 -

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31/12/2002, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del D.lgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1 del D.lgs 507/93, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1999, 2000, 2001, 2002, mediante il

versamento del tributo.

1. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30/9/2003 apposita istanza con la quale si richiede la definizione agevolata a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate.
2. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 1, per le ipotesi di omessa denuncia ovvero per le ipotesi di infedeltà della dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. La tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che risulterà dovuta per effetto delle nuove dichiarazioni e di quelle integrative presentate ai sensi del comma 1 del presente articolo sarà iscritta dal Comune nei ruoli da rendere esecutivi entro la fine del 2004.

Art. - 5 -

Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di I.C.I.

1. Gli atti di accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifiche delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili ancorché divenuti esecutivi per mancata impugnazione e non seguiti dal pagamento delle somme accertate e liquidate possono essere definite con il pagamento dell'imposta con abbuono degli interessi e delle sanzioni. Sono esclusi dalla definizione agevolata le somme già pagate dei contribuenti in adempimento degli

avvisi di liquidazione ed accertamento già emessi.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare entro e non oltre il 30/9/2003 apposita istanza, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato. L'istanza dovrà essere presentata a mezzo raccomandata A.R. o direttamente all'ufficio protocollo del Comune.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o maggiore imposta, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Art. - 6 -

Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di imposta comunale sugli immobili.

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento dell'imposta senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi.
2. Ai fini di cui al comma 1° i soggetti interessati devono presentare a Questo Ente a pena di decadenza entro e non oltre il 30/09/2003 apposita istanza con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
3. L'istanza di definizione agevolate di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione

dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo di imposta o di maggiore imposta , nonché delle Somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

4. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 del presente articolo comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale , in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente.
5. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata è fissato alla data del 30/9/2004. Detto termine sarà comunicato a cura di questo ente agli organi giurisdizionali interessati.
6. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di Sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
7. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo Ente comunicherà al giudice l'esito della definizione agevolata della lite.

Art. - 7 -

Modalità di versamento e perfezionamento della
definizione agevolata -

1. La definizione agevolata riguardante l'imposta comunale sugli immobili si perfeziona con il pagamento delle Somme dovute entro il termine perentorio del 30/9/2003, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di cc. postale N. 674903 intestato a Monte Paschi SE.RI.T. - Palermo.
2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata riguardante l'I.C.I è pari o superiore ad €. 1000,00, il versamento potrà essere eseguito in due rate con la seguente scadenza: l'80% al momento della

presentazione dell'istanza, il 20 % entro il 30.09.2004. Il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e la rata successiva eventualmente non versata è riscossa coattivamente a mezzo ruolo.

3. Il pagamento della definizione agevolata relativa alla tassa rifiuti solidi urbani avverrà mediante l'iscrizione a ruolo.
4. Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizioni agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente a mezzo posta raccomandata A.R. e in mancanza se si tratta di versamento unico o di prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.
5. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31/12/2002 a quella di pubblicazione del presente regolamento.

Art. - 8 -

Rigetto delle istanze di definizione agevolata.

Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione agevolata e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione

entro i termini dei decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

Art. - 9 -

Compensi incentivanti.

La Giunta può fissare un compenso incentivante al personale dell'Ufficio Tributi pari al 3 per cento delle riscossioni effettive.

Art. - 10 -

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 61 giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia divulgazione mediante: Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Avvisi al pubblico.